

Ritenuto che:

l'INAIL ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza di sospensione del giudizio emessa in data 14 marzo 2007 dal Tribunale di Chieti – sezione lavoro, nel procedimento vertente tra il medesimo Istituto e Lavoreco s.r.l. in liquidazione;

nella specie non è stata fatta applicazione del procedimento ex art. 380 bis c.p.c., stante la mancanza di relazione prevista in detta norma, e pertanto è richiesta la conclusione del pubblico ministero presso la Corte a norma dell'art. 380-ter, primo comma, c.p.c. nel testo introdotto dal d. lgs. n. 40/2006;

il P.G. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza; *l'INAIL ha depositato memoria;*



Considerato che:

in relazione alla data di adozione del provvedimento di sospensione è applicabile la disciplina del ricorso per cassazione posta dal menzionato d. lgs. n.40/2006 (art. 27, comma 2), trattandosi di provvedimento di sospensione successivo all'entrata in vigore del citato decreto legislativo;

il regolamento di competenza è lo strumento processuale di carattere al contempo generale ed esclusivo con il quale deve essere sottoposta a scrutinio di legittimità ogni decisione giudiziale di sospensione del processo adottata a norma dell'art. 295 c.p.c. ovvero per la reputata sussistenza di una relazione di pregiudizialità tra cause (v., ex plurimis, Cass. n. 13544/2006);

posta questa premessa, ne segue la derivata necessità di applicazione della (intera) normativa che disciplina mode e forme del ricorso per regolamento di competenza e con essa, per quanto qui specificamente ha rilievo, della

disposizione che prescrive la formulazione esplicita del quesito di diritto, secondo l'art. 366 bis c.p.c., che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ha portata generale e onnicomprensiva, trovando perciò applicazione in ogni ipotesi di ricorso rivolto alla Corte di legittimità (Cass.n. 4640/2007);

in particolare, è indirizzo, che può dirsi ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui il ricorso per regolamento di competenza non si sottrae alla necessità della formulazione del quesito di diritto, a pena di inammissibilità del mezzo (Cass. n. 4064/2007, 4071/2007, 6278/2007, 11790/2007, 15584/2007);

la formulazione del (dei) quesito (i), che costituisce preconditione dell'ammissibilità del ricorso, non fa difetto nella specie, giacché il ricorso stesso illustra il motivo di censura, e, pur non formulando formalmente il quesito, pone la Corte nella chiara e specifica posizione di rispondere a un "quesito" in termini di risposta alternativa;

peraltro, poiché in sede di regolamento di competenza la Cassazione ha il compito di stabilire il giudice competente indipendentemente dalla motivazione della sentenza impugnata e dalla prospettazione delle parti, l'omessa (od erronea) motivazione del giudice a quo perde ogni rilievo, giacché a tale manchevole (od erronea) attività sopperisce la Corte la quale, dovendo statuire autonomamente sulla competenza in forza dei poteri di indagine di fatto connessi al denunciato error in procedendo, provvede all'esigenza di una motivazione che si sostituisce a quella mancante (od erronea) del giudice di merito;


tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi di regolamento di competenza improprio introdotto dall'art. 6 legge 353/1990 per

l'impugnazione del provvedimento di sospensione del processo ai sensi dell'art.295 cod.proc. civ. – ipotesi sussistente nella fattispecie -, atteso che anche in tali ipotesi la Cassazione - svincolata dalla motivazione resa con il provvedimento impugnato e dalle ragioni addotte dalle parti – deve accertare l'esistenza o meno del rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice a quo nell'esercizio degli stessi poteri di indagine commessile in sede di regolamento di competenza (Cass. 23 luglio 2004, n. 13910; conf. Cass. 12 gennaio 2006, n.399);

nell'altro giudizio cui fa riferimento l'ordinanza del giudice – relativo a somme richieste dall'INPS nell'impugnata cartella esattoriale – l'INAIL non è parte, e non vi è alcuna pregiudizialità logica o necessaria tra i due giudizi, atteso che il credito dell'INAIL non trova fondamento in un verbale ispettivo comune ai due Enti, ma nell'asserito mancato pagamento di premi determinati sulla base della denuncia delle retribuzioni regolarmente presentata dalla Ditta e sulla base dell'autoliquidazione effettuata dalla Ditta stessa;

è erronea, pertanto, l'ordinanza impugnata che ha sospeso l'intero procedimento senza scindere l'autonoma posizione dell'INAIL nei cui confronti nessuna pregiudizialità necessaria può avere un altro procedimento in cui non è parte e nel quale non si controverte di questioni attinenti la riscossione dei premi assicurativi obbligatori;

va enunciato, quindi, il seguente principio: “Se in un giudizio sussistono crediti vantati sia dall'INPS che dall'INAIL, non sussiste rapporto di pregiudizialità, se in altro giudizio la parte sia soltanto l'INPS, se ed in quanto il credito dell'INAIL non trova fondamento in un verbale ispettivo comune ai due Enti, e non si controverte, pertanto, di questioni attinenti la



riscossione dei primi assicurativi obbligatori, ma di denuncia delle retribuzioni regolarmente presentata dalla Ditta e sulla base dell'autoliquidazione effettuata dalla Ditta stessa”;

consegue l'accoglimento del ricorso, con cassazione dell'ordinanza impugnata nei confronti del ricorrente INAIL;

sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, stante la particolarità della fattispecie;


P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata nei confronti del ricorrente INAIL e compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2008.

Il Presidente

(dr. Sergio Mattone)



IL CANCELLIERE
Depositato in Cancelleria
oggi, 7 MAG. 2008
IL CANCELLIERE

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533